Regolamento per la Didattica Digitale Integrata

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la LP 29 giugno 2000, n. 12. Autonomia delle scuole;

VISTO il C.C.P. del comparto scuola dell’8 ottobre 2008;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la LP del 16 luglio 2008, n. 5 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;

VISTA le DGP 13 febbraio 2012, n. 210 Modifica del calendario provinciale;

VISTA la LP 13 luglio 2012, n. 13 [Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico;](http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/195303/legge_provinciale_13_luglio_2012_n_13.aspx?q=&a=2012&n=13&in=25&na=#nota1)

VISTA la LP del 4 maggio 2020, n. 4 e l’[allegato A della legge provinciale n. 4/2020, aggiornato con delibera n. 608 del 13.08.2020](http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=531693);

VISTA la DGP 31 ottobre 2017, n. 1168 Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione (modificata con DGP 621/2020);

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTE le Ordinanze SARS-CoV-2 del Presidente della provincia Autonoma di Bolzano;

VISTO il Regolamento di Istituto comprensivo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. XXX del XXX;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale e dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituto comprensivo e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

**Art. 1**

*(Finalità, ambito di applicazione e informazione)*

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto comprensivo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattico-educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

**Art. 2**

*(Premesse metodologiche, educative e formative)*

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicuri le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Tale articolo integra l’obbligo da parte dei dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni del primo ciclo di istruzione, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi, per primi, di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento di alunne e di alunni, come quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello.

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

* gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
* la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
* lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
* il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
* rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico).

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

* attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
  + le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
  + lo svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;
* attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
* l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
* la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
* esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un progetto condiviso in classe.

Pertanto, le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle alunne e degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

Art 3

(Modalità applicative della DDI)

1. Le unità di apprendimento *online* possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

2. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione *online* di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

3. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che stimoli l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’Istituto comprensivo, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni provinciali e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

4. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l’interazione tra le gli alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla alunna o allo alunno con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

5. I docenti coordinatori della DDI e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando azioni complementari a quelle proposte dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana della provincia Autonoma di Bolzano:

* attività di formazione interna e supporto rivolti al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
* attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto comprensivo, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali.

Art 4

(Modalità di apprendimento e pratiche didattiche in DDI)

1. Il ruolo del docente è quello di accompagnare e sostenere l’apprendimento. La/il docente è chiamata/o a presentare il contenuto su cui intende lavorare, dandogli senso, anche in ragione del grado di maturità dei discenti, narrandolo in prima persona, impegnandosi a ideare le forme migliori affinché gli alunni possano - partendo dalle proprie competenze - costruire significati e nuove conoscenze. Apprendere significa cambiare, strutturare nuovi modi di guardare alle cose e di agire. Fare didattica a distanza richiede un impegno diverso e assolutamente non inferiore a quello in presenza, che tenga in evidenza i seguenti aspetti:

1. partecipazione
2. scelte degli strumenti
3. accessibilità
4. definizione dell’obiettivo formativo
5. modalità didattiche
6. esposizioni *online*
7. discussione *online*

a. Partecipazione

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare, la scuola ha il compito di non far perdere la continuità nelle relazioni e nei percorsi tra gli allievi e con la/il docente.

I docenti, a livello di Collegio, sono tenuti a raccogliere informazioni sulle dotazioni tecnologiche (collegamento Internet, strumenti digitali ecc.) delle famiglie, prima di iniziare la DDI. Le situazioni potrebbero essere molteplici: indisponibilità di una connessione ad Internet o disponibilità limitata di *giga*, mancanza di dispositivi adeguati, assenza di adeguata confidenza con le tecnologie da parte degli alunni. Conoscere le specificità della situazione porta a compiere scelte diverse riguardanti le tecnologie da adottare,i metodi di lavoro e le richieste nei confronti degli studenti.

Avviare corsi *online*, soprattutto in condizioni di *lockdown*, è anche un modo per garantire che la comunità scolastica viva, comunichi e si senta partecipe. Per questo non è pensabile, nell’allestire queste esperienze, limitarsi al programma e all’erogazione di contenuti, ma occorre predisporre canali attraverso i quali gli studenti possano comunicare con la/il docente e tra loro, supportandosi vicendevolmente e condividendo dubbi, ansie e difficoltà.

Lavorare a distanza richiede una maggiore autonomia e autoregolazione e pertanto è necessario lavorare sulla motivazione e supportare il lavoro dello alunno. Al termine di una nuova eventuale situazione emergenziale sarà necessario, rientrando in classe, prevedere attività di consolidamento e recupero dei temi affrontati al fine di garantire un opportuno riallineamento dell’intero gruppo classe.

b. Scelta degli strumenti

Il lavoro preliminare prevede la scelta degli strumenti di lavoro, ovvero degli ambienti *online* che verranno utilizzati. Il Collegio docenti individua gli strumenti idonei per inserire le informazioni, per condividere file e risorse, per gestire le lezioni *online* o registrate, per far discutere e interagire i componenti della classe. L’art. 6 del presente Regolamento definisce gli strumenti in uso nell’Istituto comprensivo.

c. Accessibilità

L’aspetto dell’accessibilità e dei contenuti riguarda non solo la qualità delle risorse che si caricano sul web quanto anche le modalità di accesso agli stessi da parte degli utenti. In alcuni casi, gli alunni possono accedere esclusivamente tramite dispositivi mobili e quindi con una connessione lenta, non di banda larga e quindi con una visualizzazione differente. In fase di creazione dei contenuti, va tenuto conto di questo importante aspetto e oltre a tenere presenti le linee guida dell’AGID, in linea di principio, si può cercare di creare contenuti “snelli” e che quindi risultino semplici da visualizzare da qualsiasi dispositivo. Particolare attenzione deve essere posta alla preparazione di materiali di supporto efficaci con font di grandezza leggibile, colori ben contrastati per evitare problemi di fruizione anche con gli studenti diversamente abili. Per la stessa ragione, si potrebbero preferire video brevi (5-6 minuti al massimo) o comunque suddivisi in parti.

d. Definire l’obiettivo formativo

I docenti definiscono e chiariscono bene qual è l’obiettivo formativo atteso ovvero definiscono cosa ci si aspetta che gli alunni debbano aver acquisito al termine del loro lavoro. Nella didattica a distanza, più che in quella in presenza, è importante esplicitare con chiarezza gli obiettivi che si intendono raggiungere, dando indicazioni su quello che c’è da fare, le risorse da consultare, i lavori da svolgere e quali azioni gli alunni devono compiere per portare a termine il loro lavoro. L’esplicitazione dell’obiettivo è preferibile avvenga anche attraverso una breve comunicazione testuale.

e. Modalità didattiche

Le modalità di lavoro *online* che l’Istituto comprensivo adotta sono sia di didattica erogativa, sia di didattica interattiva. Si tratta di modalità che differenziano il lavoro anche a scuola, in presenza. Da una parte abbiamo la lezione frontale (o la classica spiegazione), dall’altra esperienze in cui gli alunni apprendono individualmente, o più spesso in gruppo, lavorando attorno a progetti, discutendo soluzioni, sperimentando. Qualsiasi modalità si decida di attuare, in particolare per quanto riguarda la didattica erogativa, è importante avere presente che la didattica a distanza richiede tempi diversi. Una lezione videoregistrata non dovrebbe superare i quindici - venti minuti. Le attività interattive *online*, viceversa, richiedono tempi distesi e un lavoro organizzativo adegua​to. All’interno della piattaforma *online* potranno comunque convivere esperienze erogative e momenti di approfondimento interattivi.

f. Esposizioni *online*

Ogni nuovo argomento, prevede tipicamente una “spiegazione” da parte del docente. Può trattarsi di una breve introduzione o di una vera e propria lezione frontale nel corso della quale la/il docente illustra i contenuti. *Online* questo può essere fatto in diretta (modalità sincrona) o attraverso registrazioni (modalità asincrona). Nel primo caso la/il docente può dare appuntamento ai propri allievi indicando uno degli strumenti che il Collegio dei docenti ha deciso di impiegare. Nel secondo caso, la/il docente mette a disposizione una propria comunicazione audio o video registrata. La diretta richiede che tutti siano connessi allo stesso tempo e che sia disponibile, per tutti, una buona ampiezza di banda. Il dialogo in diretta richiede, da parte dell’insegnante, capacità di moderazione e coordinamento *on-line*. La registrazione consente al docente un tempo maggiore per pensare all’organizzazione dei contenuti e richiede un’elevata precisione e chiarezza nell’eloquio. Le Lezioni *online,* per essere efficaci, devono essere brevi (della durata di circa 15 minuti) ed essere coerenti con il materiale di studio che verrà poi indicato. Tra i diversi strumenti utilizzabili nel corso della lezione *on-line*, la scelta deve essere subordinata alla competenza del docente e alla fruibilità da parte degli alunni.

g. Discussioni *online*

Necessario sarà l’utilizzo degli strumenti di comunicazione sincrona (come le chat) e asincrona (come i forum) per discutere. Il dialogo è un elemento irrinunciabile di ogni lezione, anche *on-line*. Si può discutere prima, durante o dopo la presentazione dei contenuti, ma il confronto è il perno su cui ruota l’intero processo di apprendimento ed è dunque un momento fondamentale di ogni esperienza scolastica. La/il docente, nel suo ruolo di “tutor *online*”, svolge diverse funzioni di mediazione dei processi di apprendimento: moderare discussioni, intervenire sui contenuti, ricondurre il dibattito all’obiettivo. Non è quindi sufficiente aprire un forum e suggerire agli alunni di discutere sul tema. Nella fase iniziale della discussione, vanno precisati il tema e lo scopo della discussione; durante la discussione, occorre favorire la partecipazione di tutti, facendo rispettare le regole. Inoltre, nella comunicazione con gli allievi, la/il docente deve utilizzare tecniche di rispecchiamento, accettare la pluralità dei punti di vista, non assumere atteggiamenti giudicanti, incoraggiare la presa di parola. I canali comunicativi utilizzabili sono:

* forum interno alla piattaforma;
* *chat* testuali o audio interne alla piattaforma;
* *chat* vocali esterne;
* canali informali per l’interazione.

Art 5

(La valutazione in DDI)

1. La valutazione, anche in DDI ha il fine di influire in modo positivo nella costruzione dei progetti di ogni singolo alunno, favorendo l’acquisizione del senso di fiducia in sé. Si evidenzia come la valutazione, oltre l’essere norma cogente, debba essere tempestiva, trasparente, chiara, con elevato valore formativo e orientativo. Deve contribuire al recupero delle lacune, all’autovalutazione ed essere stimolo alla formazione permanente.

a. Criteri ed azioni per valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico, indicando allo studente le strategie da attuare per il recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, nonché del grado di maturazione personale raggiunto dall'alunna o dall'alunno.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati

b. La valutazione formativa e feedback

Tra gli ingredienti più qualificanti della didattica vi sono la valutazione formativa e il *feedback*, processi dinamici e ricorsivi attraverso i quali lo studente, opportunamente sollecitato, esplicita il proprio stato di avanzamento e la/il docente interviene per regolare il percorso di insegnamento apprendimento. Si tratta di interventi che accompagnano tutto il processo, utili anche per la/il docente al fine di comprendere se la sua attività didattica è in linea con gli obiettivi formativi prefissati. La valutazione formativa deve essere gestita anche a distanza. A distanza la valutazione formativa e il *feedback* richiedono azioni esplicite come:

* domande di verifica (ad esempio in una chat o in un forum di discussione);
* quiz, assegnazione di piccoli compiti
* autovalutazione (ad es., attraverso un test a scelta multipla con feedback correttivo).

b. Attività e compiti

1. La formazione a distanza prevede, esattamente come il lavoro in aula, la possibilità che gli allievi svolgano delle attività per strutturare le proprie conoscenze e consolidare quanto hanno appreso. Esistono numerose attività che possono essere fatte in rete (*e-tivities*), che richiedono specifiche competenze da parte dei docenti. Nella fase di acquisizione delle competenze necessarie per le *e-tivities*, si possono proporre attività tradizionali: gli alunni hanno i loro libri e i loro quaderni e possono continuare a leggere, studiare e fare esercizi.
2. Per ogni compito vanno previste indicazioni chiare e, alla fine, fornire un *feedback* personalizzato, inoltre l’analisi dei compiti svolti può essere lo spunto per l’avvio delle nuove lezioni, rendendo così lo studente protagonista del percorso.
3. È fondamentale che i docenti considerino che lavorare a distanza richiede, per gli alunni, maggiore autonomia e capacità di autoregolazione. La motivazione può venire meno quando non si è tutti assieme nello stesso luogo. Gli alunni non abituati a fare regolarmente i compiti, lo saranno ancora meno in questa situazione. Per questo i docenti devono accompagnare in prima persona, esattamente come farebbero in aula, il percorso di crescita dei propri alunni. È improprio pensare che sia sufficiente assegnare compiti senza poi seguire gli alunni e supportarli nel lavoro. Fondamentale non è la quantità dei compiti da assegnare, ma correggerli e dare suggerimenti a tutti gli alunni.

Art. 6

(Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo)

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto comprensivo sono:

* Il Registro elettronico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che fa parte della piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che comprende anche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Tra le varie funzionalità, il registro elettronico consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* La piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fornita gratuitamente/acquistata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la possibilità di gestire fino a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ account utente e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stanze. La piattaforma comprende \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ …

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle alunne e degli alunni.

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso sulla piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2020\_2021\_2A\_Filzi\_Italiano) come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona.

Art. 7

(Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico)

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo *lockdown* o di misure di contenimento della diffusione dell’epidemia che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di \_\_\_\_ unità orarie da \_\_\_ minuti di attività didattica sincrona, che potrà essere diversificata in base dell’età degli alunni.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da \_\_\_ minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla alunna o allo alunno al di fuori delle AID asincrone.

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

* per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione *online* della didattica in presenza;
* per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorse al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli alunni.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle alunne e degli alunni, sia del personale docente.

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione di compiti che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere tra l’uso di strumenti digitali ed altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute delle alunne e degli alunni.

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e *online*/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della alunna o dello alunno lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.

Art. 8

(Modalità di svolgimento delle attività sincrone)

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe, programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando la piattaforma individuata dall’Istituto comprensivo.

2. All’inizio della videolezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

* accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla videolezione è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto comprensivo;
* accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della alunna o dello alunno;
* in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
* partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
* in apertura della videolezione, la videocamera deve essere attivata ed inquadrare la alunna o lo alunno stesso in primo piano, l’abbigliamento deve essere adeguato, l’ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo. Gli studenti devono essere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; Il/la docente deciderà se utile e opportuno tenere le videocamere accese o spente. La mancata osservanza delle disposizioni del/della docente, sarà motivo di nota disciplinare.

Art. 9

(Modalità di svolgimento delle attività asincrone)

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale, coordinandosi con le colleghe e i colleghi del Consiglio di classe.

2. Gli insegnanti utilizzano la piattaforma o le piattaforme di riferimento dell’Istituto comprensivo per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. La piattaforma consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i *feedback* dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza, sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le alunne e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 10

(Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali)

1. La piattaforma in uso possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e colloquiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 11

(Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità)

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in condizioni di fragilità nei confronti dell’epidemia, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

Art. 12

(Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità)

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

Art. 13

(Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali)

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, l’Istituto comprensivo prevede, per quanto consentito dalla propria dotazione, un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 14

(Aspetti riguardanti la privacy)

1. Gli insegnanti dell’Istituto comprensivo sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Chi esercita la responsabilità genitoriale:

1. prende visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto comprensivo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
2. sottoscrive la dichiarazione di liberatoria (come da GDPR) sull’utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;
3. sottoscrive il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e gli impegni riguardanti la DDI.